



**GARA EUROPEA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER I
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 (gara 53-2014)**

CONVENZIONE



47

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER I SOGGETTI DI
CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i.

TRA

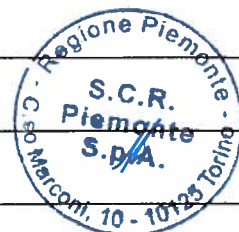
La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore Amministrativo Dott. Adriano LELI giusta procura speciale conferita con atto notarile dott. BIINO, rep. n. 36860/18404 registrata al n. 7462/1T del 14.04.2015 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 2 (nel seguito per brevità anche “S.C.R.”)

E

Fastweb S.p.A., sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51, capitale sociale Euro 41.344.209,40= i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, REA 1591912, P. IVA 12878470157, in persona dei procuratori Onofrio PECORELLA e Claudio PELLEGRINI giusti poteri agli stessi conferiti con procura notaio dott.ssa Elena TERRENGHI, Rep. n. 28889 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R. - Piemonte S.p.a. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;



AG

- b) tra le materie di interesse regionale nell'ambito delle quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. è incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori rientra il settore delle telecomunicazioni;
- c) il CSI-Piemonte, individuato per supportare S.C.R. nella redazione della documentazione di gara a carattere tecnico, ha elaborato il Capitolato tecnico avente ad oggetto il servizio di connettività dati e servizi connessi per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i.;
- d) S.C.R.-Piemonte S.p.a., con provvedimento n.175 del 20 agosto 2014, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, per la stipula di una Convenzione per il servizio di connettività dati da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 e s.m.i., con la previsione dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
- e) con provvedimento n. 38 del 27 aprile 2015, S.C.R. ha aggiudicato definitivamente al Fornitore Fastweb S.p.A.;
- f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 2.145.479,00 polizza n. 460011547408, rilasciata da Unicredit S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura, e la polizza assicurativa come indicato al par. 19 del Disciplinare di gara;



CP

- g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato il servizio di Help Desk secondo quanto disposto al par. 5.1.1 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

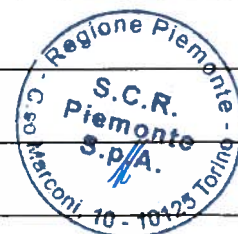
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R., Capitolato Tecnico e relativi allegati, Relazione Tecnica presentata in gara, Dichiarazione di Offerta Economica, cauzione definitiva e polizza assicurativa.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il “servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007” comprensivo di tutte le attività previste nel Capitolato Tecnico, reso con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni dello stesso.

In particolare si distinguono due tipologie di collegamento dati:

- a) Connessione CAR (*connessione alla Rupar Piemonte*) ossia connessione della sede PA ad uno dei nodi del backbone WI-PIE e



24

attraverso di esso alla RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale) piemontese;

- b) Connessione INTRANET ossia connessione della sede PA ad un'altra sede del medesimo Ente o di più enti configurati all'interno di uno stesso dominio logico.

Il Servizio di Connettività Dati (a prescindere dalla tipologia di accesso INTRANET, CAR e dal profilo A, B, C, CR e D) dovrà essere :

- a tariffazione flat (traffico incluso) e comprensivo degli apparati di terminazione di rete; nel caso di connessione wired, il servizio deve essere comprensivo dei costi del supporto fisico (doppino in rame, fibra ottica, ecc).
- disponibile ed erogato H24 tutti i giorni, festivi compresi.

Il Fornitore ha messo a disposizione un Help Desk per la segnalazione dei guasti nonché per la richiesta di assistenza tecnica e manutenzione secondo quanto disposto all'art. 5.1.1. del Capitolato Tecnico ed ha prodotto la procedura di escalation contenuta nella relazione tecnica allegata alla presente Convenzione.

E' facoltà delle singole Amministrazioni Contraenti decidere di estendere l'orario in cui verranno effettuati gli interventi di risoluzione guasti richiedendo che tale servizio sia prestato H24 tutti i giorni, festivi compresi; ciò comporterà un incremento del canone del collegamento e/o servizio interessato pari al 20% dell'importo del canone base.

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il



97

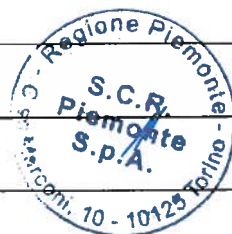
servizio oggetto del presente atto, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di esecuzione del servizio, sino alla concorrenza dell'importo massimo stimato pari a € 10.957.501,60.

3. L'importo massimo stimato di cui al precedente comma esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del servizio oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli ordinativi di esecuzione del servizio sarà determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi del servizio nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo. A tale importo dovrà essere aggiunta la *Una Tantum* comunicata dal Fornitore, laddove prevista.

5. Il predetto servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

6. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di esecuzione del servizio; per la predisposizione dell'Ordinativo di esecuzione, preceduto dallo sviluppo del Progetto preliminare laddove previsto, si rimanda al par. 4.2 del presente atto da leggersi in combinato disposto con il par. 7.1 del Capitolato Tecnico.



AG

7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R., bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di esecuzione del servizio deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono emettere ordinativi verso il Fornitore.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto anche eventualmente incrementato.

2. Il Fornitore dovrà garantire il servizio per tutta la durata della Convenzione.

La durata dei singoli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalle Amministrazioni è la seguente:

- i contratti stipulati nei primi tre anni di validità della Convenzione decorreranno dalla sottoscrizione e scadranno al termine della Convenzione;



QZ

- i contratti stipulati nel corso del quarto anno di validità della Convenzione decorreranno dalla sottoscrizione e scadranno 12 mesi dopo il termine della Convenzione.

Ogni Amministrazione avrà facoltà di dismettere singoli collegamenti, attivati all'interno del periodo di validità della convenzione, trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione e collaudo del medesimo. Eventuali dismissioni anticipate obbligano comunque l'Amministrazione al pagamento dei canoni mancanti al raggiungimento dei 12 mesi.

SCR-Piemonte S.p.A. potrà chiedere la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecniche ed economiche per un massimo di ulteriori 6 mesi dalla scadenza, per permettere l'eventuale migrazione verso altro Operatore Economico. La richiesta dovrà essere fatta pervenire al Fornitore da parte di SCR-Piemonte S.p.A. con un preavviso minimo di 60 giorni solari dalla scadenza della Convenzione, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 4 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI COLLEGAMENTI

ART. 4.1 Attivazione collegamenti di cui all'allegato A al Capitolato Tecnico

1. Per l'installazione, la configurazione ed il collaudo dei collegamenti elencati nell'Allegato A valgono le prescrizioni tecniche previste all'art. 7.1 del Capitolato Tecnico salvo quanto nel seguito indicato in ordine alla procedura di affidamento ed alla conseguente attivazione:

- L'Amministrazione richiedente invia al Fornitore apposito ordinativo di esecuzione del servizio senza necessità di procedere ad alcuna verifica di fattibilità, stante il requisito di copertura previsto dal



CP

Capitolato tecnico; tale ordinativo potrà contenere il dettaglio delle modalità di collaudo che saranno richieste per tali servizi;

- Il Fornitore alla ricezione dell'ordinativo emesso dall'Ente richiedente (o suo delegato tecnico) deve immediatamente dare inizio alle attività necessarie all'attivazione del servizio stesso attenendosi alle tempistiche di cui all'art. 8.1.1 del Capitolato Tecnico Nel caso di ritardo rispetto a tali tempistiche potranno essere applicate le penali indicate all'articolo 11 della presente Convenzione.;
- È esclusa ogni possibilità di diniego di attivazione del servizio stesso da parte del Fornitore per motivi di fattibilità tecnica poiché la copertura delle sedi di cui all'Allegato A al capitolato Tecnico è richiesta come requisito minimo di capitolato che si intende accettato con la formulazione dell'offerta.

ART. 4.2 Attivazione nuovi collegamenti oltre quelli di cui all'allegato A al Capitolato Tecnico

Per le nuove attivazioni diverse da quelle concernenti i collegamenti elencati nell'Allegato A, trova applicazione relativamente all'installazione, alla configurazione ed al collaudo quanto previsto al par.7.1 del Capitolato Tecnico. In ordine alla procedura di affidamento il Fornitore dovrà ottemperare a quanto nel seguito indicato.

1. L'Amministrazione Contraente comunica, con relativa richiesta di fattibilità, il servizio da effettuare; il Fornitore dovrà quindi procedere ad effettuare uno studio di fattibilità relativamente ai servizi richiesti, anche mediante sopralluoghi da concordare con l'Intestatario del contratto;

Handwritten signature

2. entro e non oltre 10 giorni lavorativi (salvo estensioni accordate dall'Intestatario del contratto) dal ricevimento della richiesta di offerta, ogni Fornitore dovrà trasmettere all'Amministrazione Contraente (o suo Delegato Tecnico) l'esito dello studio di fattibilità.

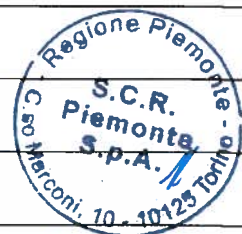
In caso di impossibilità fisico-tecniche ad eseguire la prestazione, dovrà essere inviato all'Amministrazione Contraente (o suo Delegato Tecnico) un rapporto dettagliato contenente le motivazioni dell'esito negativo.

In caso di esito positivo, dovrà essere inviato all'Amministrazione Contraente (o suo Delegato Tecnico) il relativo Progetto Preliminare: tale documento dovrà contenere tutte le informazioni di natura tecnica ed economica (nel caso di *Una Tantum*) inerenti al servizio richiesto. Il Progetto, con relativa offerta economica, dovrà avere una validità di almeno 180 gg a decorrere dal giorno di ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione Contraente.

3. entro 30 giorni dalla ricezione del Progetto Preliminare, l'Amministrazione Contraente (o suo Delegato Tecnico) potrà accettare la proposta tecnico-economica del Fornitore. In tal caso, l'Amministrazione Contraente (o suo Delegato Tecnico) invierà apposito ordinativo di fornitura completo di eventuali parametri necessari alla configurazione del/i router.

4. in caso di collegamenti CAR il Fornitore richiede a CSI-Piemonte l'invio degli eventuali ulteriori parametri di configurazione necessari a fronte della fornitura dei seguenti dati:

- o Sede e indirizzo dell'Ente



FCP

- Denominazione Ente
- Numero di indirizzi IP RUPAR necessari
- Tipologia Link dati richiesto
- Copertura del servizio Standard o Estesa

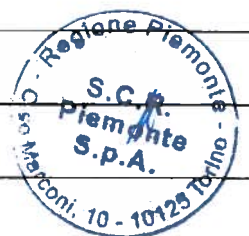
5. entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà concordare con l'Amministrazione Contraente (o suo Delegato Tecnico) la data dell'intervento o degli interventi, in accordo con le tempistiche già dettagliate nel Progetto Preliminare.

Per ciò che concerne i rapporti tra la PA (soggetto ultimo del servizio) e il Fornitore, si precisa che non sono ammessi appuntamenti concordati con referenti differenti da quelli indicati dall'Amministrazione Contraente (o suo Delegato Tecnico), pena inaccettabilità del collaudo.

Nei casi di referenti di sedi della PA non reperibili o che rifiutano di concordare gli interventi per l'attivazione del servizio, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione per iscritto all'Amministrazione Contraente (o suo Delegato Tecnico).

6. Il Fornitore procede ad attivare il servizio (nel rispetto dei tempi definiti nel par. 8.1.1 del Capitolato Tecnico e decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura) seguendo la procedura di collaudo descritta al par. 7.3 del capitolato Tecnico ed eseguendo le prove di collaudo dettagliate nell'Allegato B al Capitolato Tecnico.

Solo dopo l'esito positivo del collaudo il Fornitore potrà provvedere a fatturare il servizio.



Handwritten signature/initials

ART. 6. OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE IN CAPO AL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini ed i livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico e suoi allegati.

2. Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e suoi allegati; in ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione della prestazione, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Tutte le attività, non espressamente indicate nel Capitolato Tecnico finalizzate all'attivazione dei collegamenti oggetto del servizio in appalto e/o ad esse accessorie, sono da intendersi a totale carico del Fornitore.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati nel corrispettivo indicato negli ordinativi e il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di SCR-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni, assumendosene ogni relativa alea.

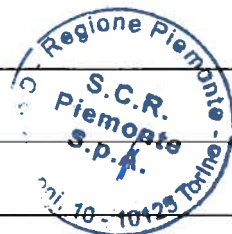
5. Il Fornitore, oltre a quanto sopra indicato, si impegna:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzioni;



Handwritten signature/initials.

- c) osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, e garantire la presenza degli operatori destinati all'esecuzione del servizio;
- d) munire il proprio personale che si presenterà sul luogo di lavoro di cartellino di riconoscimento;
- e) attenersi alle norme che saranno emanate dal D.E.C. in fase di esecuzione dei servizi nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi da prestare, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti;
- f) mantenere sui luoghi interessati dall'esecuzione del servizio una severa disciplina da parte del proprio personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte del D.E.C., di chiedere l'allontanamento di quegli operatori incaricati che non fossero- per qualsiasi motivo- graditi all'Amministrazione;
- g) utilizzare per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è, inoltre, tenuto all'osservanza delle norme aziendali imposte dall'Amministrazione nonché dalle disposizioni che, la riguardo, potranno essere impartite dal D.E.C.;



29

h) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;

Il Fornitore, inoltre, si impegna oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

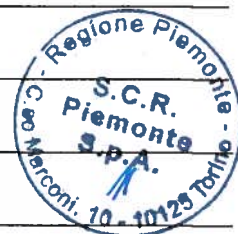
i) garantire la copertura dei link elencati nell'Allegato A, qualora gli venga richiesto, eseguendo l'attività nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al Capitolato Tecnico e applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara senza chiedere alcun contributo di *Una Tantum*; l'effettiva richiesta di attivazione di tutti i collegamenti ivi indicati non è vincolante per SCR e per le Amministrazioni aderenti;

j) garantire, ove richiesto, il supporto e la configurazione (senza aggravio di costo) dei CPE/Router installati presso la sede utente che permettano lo sfruttamento di link presenti presso la sede per ridondare il collegamento principale;

k) garantire, ove richiesto, il supporto di istanze di routing multiple da erogarsi secondo le modalità di cui all'art. 6.6.3 del Capitolato Tecnico;

l) garantire, ove richiesto, il servizio Wi-Fi da erogarsi secondo le modalità di cui all'art. 6.6.4 del Capitolato Tecnico;

m) erogare il servizio di Help Desk per la segnalazione dei guasti nonché per la richiesta di assistenza tecnica e manutenzione secondo quanto previsto



Handwritten signature

all'art. 5.1.1 del Capitolato Tecnico nonché nella procedura di escalation contenuta nella relazione tecnica allegata al presente atto;

- n) erogare il servizio oggetto della Convenzione 24 h su 24, tutti i giorni festivi compresi;
- o) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7.8 del Capitolato Tecnico;
- p) consentire a S.C.R. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Resta espressamente inteso che S.C.R.- Piemonte S.p.A. può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l'emissione di propri ordinativi di fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni; inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

ART. 9 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli ordinativi sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti offerti.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola



Handwritten initials

d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di esecuzione del servizio e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

4. I servizi di connettività dati con tariffazione a canone devono essere fatturati con cadenza bimestrale anticipata.

I traslochi sulle linee dati (art. 7.4 del capitolato Tecnico) devono essere fatturati con cadenza bimestrale posticipata.

5. In caso di dismissioni, da espletarsi secondo le modalità di cui all'art. 7.6 del Capitolato Tecnico, al Fornitore viene riconosciuto il pagamento dell'intera mensilità corrispondente al mese in cui viene effettuata la dismissione stessa.

6. Il corrispettivo sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture in formato elettronico; le stesse dovranno essere inviate ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

7. I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati



Handwritten signature or initials.

all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 192/2012).

I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

8. Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

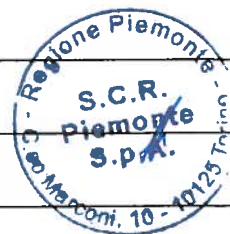
In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso istituto bancario Deutsche Bank-Filiale di Milano-Corso sempione 77- IBAN IT41F0310401607000000770001:

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto sono:

- Sig. Alberto CALCAGNO, C.F. CLCLRT72P08D969V;
- Sig. Peter Johannes GRÜTER, C.F. GRTPRJ68D19Z112F;
- Sig. Carmen DURANTE, C.F. DRNCMN75C60B354D
- Sig.ra Barbara MASCHERONI, C.F. MSCBBR71L59F205A
- Sig. Liborio Luca MASTROPAOLO, C.F. MSTLRL69M24F205A

9. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso verifica del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

10. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa



Handwritten signature/initials.

imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al comma 2, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento nella misura prevista all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), D.Lgs. 192/2012).

11. La revisione dei suddetti corrispettivi è prevista al termine di ogni anno, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione e per tutta la durata dello stesso secondo quanto previsto all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 10 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari allo 0.5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato con riferimento agli ordinativi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel



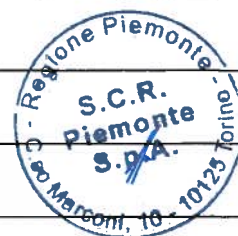
✍️

trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel trimestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:

- a) numero;
- b) data di emissione;
- c) indicazione amministrazione contraente;
- d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione;
- e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;
- f) quantitativo;
- g) importo IVA;
- h) totale fattura.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno essere state liquidate. Trascorsi 6 mesi dall'ultima rendicontazione trimestrale, S.C.R. Piemonte S.p.A. procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione per gli importi residui ancorchè non liquidati.

4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 05 C 01030 01000 000005500093.



FCF

5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.

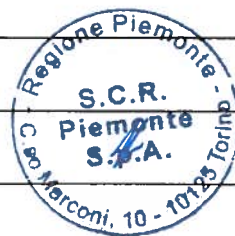
6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 11 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia

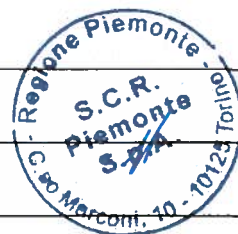


FF

omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i parametri di qualità del servizio previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione o S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto nel seguito riportato. Si precisa che gli SLA sono da considerarsi indipendenti l'uno dall'altro e, pertanto, se per qualunque motivo si dovesse verificare il mancato rispetto di più SLA contemporaneamente, le relative penali saranno sommate.

Penali relative alle tempistiche

Servizio di connettività dati	Penali richieste per ogni giorno di ritardo (solare o lavorativo)	Soggetto che applica le penali
Tempo di attivazione nuovi collegamenti di Tipo A e B (vedi art. 8.1.1 Cap. Tecnico)	€ 100,00	Amministrazione Contraente
Tempo di attivazione nuovi collegamenti di Tipo C e D (vedi art. 8.1.1 Cap. Tecnico)	€ 300,00	Amministrazione Contraente
Tempo di realizzazione variazioni di banda (vedi art. 8.1.1 Cap. Tecnico)	€ 200,00	Amministrazione Contraente
Tempo di realizzazione traslochi (Interni/Esterni su copertura geografica disponibile) senza interruzione di servizio (vedi art. 8.1.1 Cap. Tecnico)	€ 200,00	Amministrazione Contraente
Tempo di realizzazione per variazioni configurazioni sugli apparati di rete di proprietà del Fornitore (vedi art. 8.1.1 Cap. Tecnico)	€ 100,00	Amministrazione Contraente



Penali in caso di inosservanza SLA per ripristino guasti

Nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di riferimento definiti nelle Tabella 3, Tabella 4, Tabella 5, Tabella 8, Tabella 9, Tabella 10, nonché agli articoli 6.6.2. e 8.1 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente si riserverà il diritto di applicare le penali previste, sulla base delle successive tabelle:

PENALI				
Tipo di Sede	Per numero di guasti sopra soglia	Per numero di sedi guaste sopra soglia	Per tempo di ripristino	Soggetto che applica le penali
	Per ogni guasto oltre la soglia, penale pari a € 600,00	Per ogni punto % oltre la soglia, penale pari a € 300,00 per ogni collegamento	Per ogni ora ¹ o frazione oltre la soglia, penale pari a € 50,00.	Amministrazione Contraente
sede PA				

Penali per le sedi PA relativamente ai link di tipologia A, B, C, D

¹ Nel presente articolo, per "ora" si intende solare o lavorativa a seconda del profilo di assistenza richiesto (Standard o Esteso)

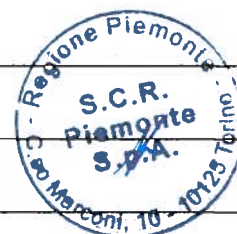


Handwritten signature/initials

Penali per i nodi del backbone relativamente ai link di raccolta

PENALI			
Tipo di Sede	Per numero di guasti su anno solare	Per tempo di ripristino	Soggetto che applica le penali
Nodo del Backbone WI- PIE, circuito Master	Per ogni guasto oltre la soglia, penale pari a € 5.000	Per ogni ora o frazione oltre la soglia, penale pari a € 5.000	Amministrazione Contraente
Nodo del Backbone WI- PIE, circuito Slave	Per ogni guasto oltre la soglia, penale pari a € 5.000	Per ogni ora o frazione oltre la soglia, penale pari a € 5.000	Amministrazione Contraente
Nodi del Backbone WI- PIE, circuiti Master + Slave	Per ogni interruzione simultanea di servizi sui due circuiti, penale pari a € 15.000	Per ogni ora o frazione oltre la soglia, penale pari a € 15.000	Amministrazione Contraente

In caso di un numero di guasti sui circuiti di raccolta (inteso sia come circuito di raccolta sia come apparato ad esso collegato) uguale o superiore a 3 nel corso di 6 mesi solari e/o in caso di un ritardo pari o superiore a 12 ore solari rispetto al tempo di ripristino, sarà facoltà dell'Intestatario del contratto risolvere il contratto, con riserva di risarcimento dei danni.



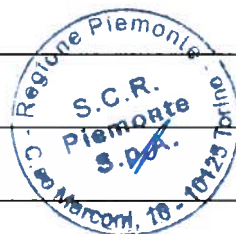
CCP

Penali in caso di inosservanza SLA servizi condivisi

PENALI		
Servizio	Penale	Soggetto che applica le penali
Fornitura report verso Enti richiedenti (vedi art. 8.2 Capitolato Tecnico)	100,00 € per ogni giorno solare di ritardo.	Amministrazione Contraente
Accesso al sistema di reportistica da parte dell'Ente (vedi art. 8.2 Capitolato Tecnico)	100,00 € per ogni giorno solare di indisponibilità aggiuntivo.	Amministrazione Contraente
Relazione Esecutiva contenente Verbale di collaudo	100,00 €	Amministrazione Contraente
Dismissione servizi (vedi art. 7.6 Capitolato Tecnico)	100,00 €	Amministrazione Contraente
Fatturazione (vedi art. 7.7. Capitolato Tecnico)	300,00 €	Amministrazione Contraente
Help Desk (vedi art. 5.1.1 Capitolato Tecnico)	100,00 € per ogni ora solare di indisponibilità.	S.C.R.-Piemonte S.p.A.
Fornitura report verso SCR e CSI-Piemonte (vedi art. 8.2 Capitolato Tecnico)	100,00 € per ogni giorno solare di ritardo	S.C.R.-Piemonte S.p.A.

ART. 12 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE**DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali da parte delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione



Handwritten signature/initials

stessa e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre, per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

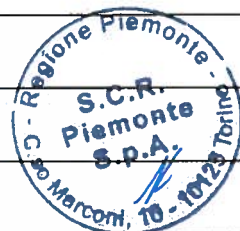
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 11 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali da parte di SCR- Piemonte S.p.A. dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla stessa.

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 11 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. di cui al



Handwritten initials or signature.

successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 13 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.



Handwritten signature

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R., fermo restando quanto previsto all'art. 12, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli ordinativi da essa derivanti e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.- Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore



CP

all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.a.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.a.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.a.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. Piemonte S.p.a. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato una polizza per responsabilità civile verso terzi (polizza n. IT00015243LI rilasciata da XL Insurance Company SE con massimale di € 3.000.000) a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente alla esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione. Tale polizza ha durata fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai successivi ordinativi e considera "Terzi" tutti coloro che per qualsiasi motivo subiranno danni in relazione all'esecuzione dei servizi in oggetto.

9. Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al



RCF

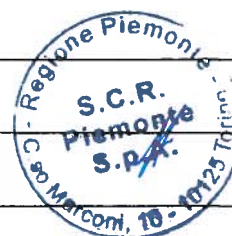
presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

10. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo massimo spendibile;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;



Handwritten signature/initials.

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- esito negativo delle verifiche antimafia;
- mancata copertura dei collegamenti di cui all'Allegato A al capitolato Tecnico;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/gli ordinativo/i di esecuzione del servizio S.C.R.-Piemonte S.p.a. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'ordinativo risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.



[Handwritten signature]

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.a. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

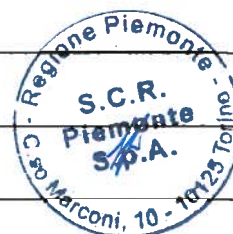
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.a. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.a. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 15 - SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo spendibile le attività di posa, installazione, configurazione e manutenzione di linee, cavi ed apparati.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.



29

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi da essa derivati a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di esecuzione del servizio.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 18 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore ha nominato, il Sig. Roberto CERUTTI quale “Responsabile del servizio” per l'esecuzione della presente Convenzione: egli è il soggetto referente e responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di esecuzione del servizio indica il “Direttore dell'esecuzione del contratto” (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta



[Handwritten signature]

esecuzione di ciascun singolo ordinativo nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. Ogni singola Amministrazione, con riferimento agli ordinativi specifici, dovrà integrare l'ordinativo stesso con il D.U.V.R.I. riferito ai rischi specifici



Q Q

da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito il servizio. Tale D.U.V.R.I. dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Fornitore.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.a. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.a. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.a. dei dati personali alla stessa



FC

inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

ART. 22 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione del servizio in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

Il presente servizio è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di



Handwritten signature/initials.

settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli ordinativi di esecuzione del servizio è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.a. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che il servizio di cui trattasi è effettuato nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di esecuzione del servizio non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.



249

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di attivazione del servizio (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.a. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 - Durata; art. 6 - obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 - corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 - Commissione a carico del fornitore ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i.; art. 11 - Penali; art. 14 - Clausola risolutiva espressa; art. 15 - Subappalto; art. 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 16 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 21 - Trattamento dei dati; art. 22 - Disciplina applicabile; art. 23 - Foro competente; art. 24 - Spese contrattuali; art. 25 - Clausola finale.

23 GIU 2015

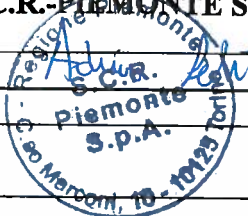
Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto.



[Handwritten signature]

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.



FASTWEB S.p.A.

Cludio Pizzelli
Cludio Pizzelli

Allegato:

1. Relazione Tecnica